

CIRCOLARE n. 19 del 6 marzo 2020

Prot. n. 287 GRG/bf

OGGETTO: **Ulteriori misure urgenti di intervento per il contenimento del COVID-2019 – DPCM 4 marzo 2020**

Sono state emanate nuove misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 applicabili sull'intero territorio nazionale. Rimangono ferme le prescrizioni riguardanti la zona rossa e la zona gialla di cui al DPCM dello scorso 1° marzo 2020

Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - d'ora in avanti DPCM - del 4 marzo 2020 recante "*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" (allegato 1).

Il Decreto in parola detta una **nuova disciplina delle misure di contenimento da adottare sull'intero territorio nazionale**, abrogando espressamente quanto previsto in materia dal DPCM dello scorso 1° marzo (allegato 2), **eccezion fatta per le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2** – concernenti le misure di contenimento per le zone maggiormente colpite (c.d. zone rossa e gialla) – che, invece, resteranno in vigore fino al prossimo 8 marzo.

Come noto, tra le **misure in vigore per tutto il territorio nazionale** per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, vi è quella della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, fino al prossimo 15 marzo.

Inoltre, per quel che concerne in particolare il settore rappresentato, occorre rilevare che, eccezion fatta per quanto si dirà in ordine ai Comuni, le Province e le Regioni delle zone rossa e gialla, allo stato non sono state disposte specifiche misure per i pubblici esercizi.

Tuttavia, **nell'art. 2, comma 1, lett. d), si prevede espressamente l'onere, anche per le Associazioni di categoria, di promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 1 al DPCM presso gli esercizi commerciali**. Al tal proposito si trasmette la cartellonistica rielaborata dalla Federazione, dove sono elencate tutte le misure di prevenzione igienico sanitarie previste dal provvedimento, alla quale ogni Associazione potrà aggiungere il proprio logo (allegato 3), che sostituisce quella precedentemente elaborata (cfr. circolare Fipe n. 14).

Dovrà, quindi, essere ricordato ai propri associati che possono continuare a svolgere normalmente l'attività imprenditoriale, con l'impegno ad informare i cittadini sulle raccomandazioni igienico sanitarie disposte dall'autorità e riportate nel cartello di cui sopra.

È bene altresì ricordare la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), che prevede la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, anche quelli di natura cinematografica e teatrale, svolti in luogo pubblico o privato, che comportino un affollamento tale da non garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Altra disposizione applicabile su tutto il territorio nazionale è quella concernente il **lavoro agile**, che prevede la possibilità di ricorrervi da parte dei datori di lavoro per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, per la durata dello stato di emergenza. Gli obblighi di informativa previsti dalla legge, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Per altro verso, come già anticipato, con riferimento alla zona rossa (in Lombardia i Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e in Veneto il comune di Vò) e alla zona gialla (l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto, le Province di Pesaro e Urbino, e di Savona), restano valide le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 1° marzo.

A tal proposito si ricorda che, per quel che riguarda la **zona rossa**, tra le misure di contenimento figura anche la chiusura di tutte le attività commerciali, a esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente.

Quanto invece alla **zona gialla**, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), rimane consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub *“a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”*. Tale formulazione ha da subito destato forti critiche nella Federazione, che si è immediatamente attivata per richiedere alle Istituzioni competenti chiarimenti in ordine a cosa dovesse intendersi per *“servizio espletato per i soli posti a sedere”*, rispetto ai quali siamo ancora in attesa.

È bene, inoltre, ricordare che, sempre con esclusivo riferimento ai territori della zona gialla, è tutt'ora prevista la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.

Per completezza, si fa presente che sono altresì previste delle misure aggiuntive:

- per le **province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona** ove è sancita anche la *“chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari”*;
- per tutta la **Regione Lombardia** e la sola **Provincia di Piacenza** è stata dichiarata la *“sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”*.

Inoltre, si segnala che è stata convocata una Giunta Straordinaria della Federazione che si è tenuta nel pomeriggio dello scorso 4 marzo, ove si è preso atto della grave situazione di crisi del settore rappresentato e si è deciso di intraprendere ogni azione e iniziativa volta a sostenere e tutelare le aziende del comparto. Si trasmette a tal proposito il comunicato stampa pubblicato ieri (allegato 4).

Si fa, altresì, presente che nella serata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato la [relazione al Parlamento per il 2020](#), da presentare alle Camere, ai fini dell'autorizzazione dell'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Termine (OMT), resosi necessario in relazione alle iniziative immediate che il Governo ha intenzione di assumere per far fronte allo stato di emergenza per la diffusione del COVID-19. Tra queste, si prevede un incremento delle risorse destinate al sistema sanitario pubblico, protezione civile, forze dell'ordine, oltreché interventi economici a sostegno dei settori produttivi maggiormente colpiti dagli effetti dell'emergenza sanitaria in corso.

Da ultimo, si invitano le Associazioni in indirizzo a tenere costantemente informati i propri associati tenendo conto che, al fine di garantire aggiornamenti in tempo reale anche sui numerosi provvedimenti che si stanno succedendo in queste settimane, possono attingere alle informazioni pubblicate sul sito e sui canali social della Federazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 4

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare FIPE n. 17/2020 Circolare FIPE n. 16/2020 Circolare FIPE n. 14/2020	https://bit.ly/2vxveZl	emergenza epidemiologica; COVID-2019; territorio nazionale; zona rossa; zona gialla; DPCM